



Comune di Villaverla



Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Sito Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it PEC villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

EMENDAMENTO CON VARIAZIONE DI PROPOSTA

Al Consiglio di Bacino
dell'Ambito Bacchiglione

e p.c. Al Comune di Dueville

Al Comune di Montecchio
Precalcino

Al Comune di Sarcedo

Al Comune di Thiene

LORO SEDI

Il componente dell'Assemblea dott. Enrico De Peron, Sindaco del Comune di Villaverla;

Visto l'art. 17 del Regolamento per il Funzionamento dell'Assemblea del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;

Vista la proposta di delibera di Assemblea di "Approvazione delle Aree di salvaguardia dei pozzi acuedottistici del gestore Acegasapsamga, siti in Comune di Dueville e Villaverla (VI)";

Visto l'art. 15, terzo comma, del Piano di Tutela delle acque della Regione Veneto "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, che recita testualmente: *"Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:*

- *recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;*
- *emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;*
- *notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;*
- *vigilare sul rispetto dei vincoli.*"

Considerato che per quanto riguarda i vincoli all'interno dell'area di salvaguardia, la normativa vigente prevede:

- per i nuovi insediamenti il divieto di effettuare specifiche attività ritenute pericolose;
- per gli insediamenti esistenti è prevista la messa in sicurezza o, ove possibile, lo spostamento. Queste valutazioni devono essere fatte in relazione alla tipologia di attività e sua pericolosità, alla vulnerabilità del territorio, alla distanza dal sito, alla localizzazione della stessa (se all'interno dell'area ristretta o allargata) anche in virtù del sistema di monitoraggio qualitativo che gli enti gestori hanno in essere per il controllo della qualità dell'acquifero anche in relazione ai Piani di sicurezza delle acque predisposti dai gestori stessi.

Vista la normativa nazionale in materia, che al quarto e quinto comma dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che:

“4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1. a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;*
- 2. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- 3. c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
- 4. d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;*
- 5. e) aree cimiteriali;*
- 6. f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- 7. g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- 8. h) gestione di rifiuti;*
- 9. i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- 10. l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- 11. m) pozzi perdenti;*
- 12. n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.*

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;*
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;*
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;*
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.”*

Dato atto che l'eventuale adozione della proposta di delibera di Assemblea di “Approvazione delle Aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici del gestore Acegasapsamga, siti in Comune di Dueville e Villaverla (VI)” comporterà l'esborso da parte dei Comuni interessati di considerevoli spese ad oggi non quantificabili, al fine di adeguarsi a quanto sopra esposto;

Propone

all'Assemblea del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione di inserire nella proposta di delibera in oggetto di istituire un congruo contributo economico annuale da parte del gestore Acegasapsamga a favore dei Comuni interessati dalla presente deliberazione al fine di sopperire ai futuri costi che si dovranno sostenere per le opere e le attività sopra citate, sia da parte della Pubblica Amministrazione che dei privati;

Si richiede al Presidente dell'Assemblea del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione di mettere ai voti la presente proposta di emendamento, al fine di avviare la discussione sulla proposta di delibera di Assemblea di “Approvazione delle Aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici del gestore Acegasapsamga, siti in Comune di Dueville e Villaverla (VI)”.

Villaverla, 16/07/2025

Enrico De Peron